



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 28 del 22/02/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA M. VALENTINI PERIODO 2018-2022.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventidue** del mese di **febbraio** alle ore **16:00** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

| | | |
|---------------------|-----------|----------|
| VACCARI ALBERTO | Sindaco | Presente |
| CASSINADRI MARCO | Assessore | Presente |
| BLENGERI GRAZIELLA | Assessore | Presente |
| GROSSI MASSIMILIANO | Assessore | Presente |
| TAGLINI SILVIA | Assessore | Presente |
| BENEVENTI MILENA | Assessore | Presente |

Assiste il Segretario BININI EMILIO.

IL Sindaco VACCARI ALBERTO constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA M. VALENTINI PERIODO 2018-2022

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:

- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione", e successive modificazioni;
- la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" ed in particolare l'articolo 21 sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" all'art. 139 comma 1 e 2 che prevede l'attribuzione a Regioni, province e comuni di competenze in materia di programmazione e gestione della rete scolastica delle scuole di ogni ordine e grado;
- la legge n. 62 del 10 marzo 2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" disciplina il sistema nazionale di istruzione costituito dalle Scuole statali e dalle Scuole paritarie private e degli Enti Locali, che "corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia" (art. 1, comma 2);
- il D.Lgs. n. 59 del 19 febbraio 2004, "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 all'art. 1 commi 2 e 3 prevede che sia assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia" e che "al fine di realizzare la continuità educativa di cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi accordi con i competenti uffici delle regioni e degli enti locali";
- il Decreto Ministeriale n. 267 del 29 novembre 2007 recante "Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27";
- il Decreto Ministeriale n. 83 del 10 ottobre 2008 "Linee guida per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento";
- l'atto di indirizzo del Ministro dell'Istruzione del 08/09/2009 in particolare il punto 2 "Scuola dell'infanzia: luogo di apprendimento e di cura educativa";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto – legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto – legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

- il Decreto Ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, recante “Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

- il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

Dato atto che:

- la L.R. 8 agosto 2001, n. 26 “Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita”, al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale e a sostenere la qualificazione del sistema scolastico e formativo, prevedendo all'art. 3, c. 4, lettera c) “interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta educativa a beneficio dei frequentanti delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale d'istruzione e degli Enti locali, compresi i relativi progetti di qualificazione e aggiornamento del personale, anche in riferimento al raccordo tra essi, i nidi d'infanzia e i servizi integrativi e la scuola dell'obbligo”;

- la stessa L.R. 26/2001 favorisce la promozione e la qualificazione di un sistema integrato di interventi per il diritto allo studio basato sul progressivo coordinamento e sulla collaborazione tra le diverse offerte educative e formative nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogico- didattiche e culturali, della libertà di insegnamento, nonché della libertà di scelta educativa delle famiglie e promuove interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta educativa a beneficio dei frequentanti delle Scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali;

- la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” che al Capo III, artt. 17, 18, 19 dispone in materia di scuola dell'infanzia;

Richiamata la delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1829 del 17/11/2017 avente ad oggetto “Approvazione dell'elenco dei comuni e loro forme associative da ammettere al finanziamento delle risorse del fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione. Programmazione regionale anno 2017”, che individua le seguenti indicazioni prioritarie per il consolidamento della rete dei servizi educativi per l'infanzia:

- sostenere adeguate politiche tariffarie in ordine al contenimento delle rette;

- sostenere azioni volte alla progressiva riduzione delle liste d'attesa;

- perseguire il progressivo rafforzamento del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai 6 anni, promuovendo azioni di raccordo e continuità tra i servizi educativi e le scuole dell'infanzia;

CONSIDERATO CHE:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- la collaborazione con le scuole dell'infanzia parrocchiali paritarie presenti sul territorio comunale ha contribuito in maniera significativa ad una crescita complessiva della rete dei servizi e delle opportunità educative e formative rivolte all'infanzia nel comune di Casalgrande;
- la stessa ha favorito i processi di qualificazione e aggiornamento del personale insegnante ed ausiliario, l'adeguamento delle strutture e degli spazi, la progettualità educativa e didattica, la partecipazione ed il coinvolgimento delle famiglie;
- la presenza sul territorio comunale di queste realtà educative, che ospitano attualmente circa 200 bambini, ha favorito la possibilità di accesso al mercato del lavoro per numerose famiglie;

ATTESO CHE:

- con delibera di Giunta Comunale n. 50 del 30 aprile 2015 si è approvata la convenzione con la scuola dell'infanzia Maria Valentini di Salvaterra per gli anni 2015-2016-2017;
- la convenzione costituisce uno strumento operativo condiviso per favorire e sviluppare la progressiva integrazione dell'offerta complessiva di servizi di scuola dell'infanzia, allo scopo di tendere alla completa copertura della domanda;
- la Scuola dell'infanzia Maria Valentini è stata riconosciuta paritaria da parte del Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62;

RICORDATO CHE:

- sono stati effettuati in sede distrettuale alcuni incontri con le Amministrazioni comunali di Rubiera, Scandiano e Castellarano, e con la D.ssa Sandra Rompianesi, rappresentante della FISM, per addivenire ad un testo convenzionale comune, mantenendo alcune specificità territoriali, da proporsi alle diverse scuole presenti nei territori dei comuni interessati;
- che in data 21 e 23 novembre 2017, e successivamente in data 10 e 18 gennaio 2018 l'Amministrazione ha incontrato le scuole dell'infanzia paritarie "M. Valentini" di Salvaterra e Istituto S. Dorotea di Casalgrande Alto, per un confronto ed una verifica sulle convenzioni in essere e sulle possibili modifiche e integrazioni, con particolare riferimento alla necessità di mantenere il sistema tariffario agevolato previsto dai servizi comunali, per poter consentire soprattutto alle famiglie più disagiate economicamente di potere avere accesso alle scuola paritarie;

RITENUTO pertanto opportuno, per le motivazioni sopra riportate e su specifica indicazione dell'Assessore competente, procedere con il rinnovo della convenzione per gli anni 2018-2019-2020-2021-2022 con la Scuola dell'infanzia Maria Valentini di Salvaterra, secondo lo schema che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, autorizzando contestualmente il responsabile del settore servizi scolastici ed educativi alla relativa stipula e all'assunzione dei conseguenti atti di gestione;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- delibera di C.C. n. 69 del 21.12.2017 ad oggetto: "Approvazione definitiva Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2018/2020";
- delibera di C.C. n. 70 del 21.12.2017 ad oggetto: "Settore finanziario - FIN002 - Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020";
- delibera di G.C. n. 1 del 11.01.2018 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 e assegnazione degli obiettivi e delle risorse finanziarie e umane ai responsabili di settore".



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

CONSIDERATO che le risorse previste per l'erogazione del contributo ordinario, riferito ad una presenza media di iscritti di 22 bambini per sezione, trovano copertura, quanto a euro 82.000,00, al Capitolo/articolo 1350535/3 "Convenzioni scuole dell'infanzia private" per l'anno di competenza 2018, e sui corrispondenti capitoli del bilancio pluriennale 2018-2020 per gli anni 2019 e 2020, mentre le risorse necessarie per gli anni 2021 e 2022 potranno essere inserite in sede di predisposizione dei bilanci successivi, conformemente a quanto previsto nel testo convenzionale;

ATTESO che le eventuali risorse per l'erogazione del contributi a integrazione parziale delle agevolazioni Isee concesse, trovano copertura, fino all'importo forfetario di euro 6.000,00, al Capitolo/articolo 1350535/3 "Convenzioni scuole dell'infanzia private" per l'anno di competenza 2018, e sui corrispondenti capitoli del bilancio pluriennale 2018-2020 per gli anni 2019 e 2020, mentre le risorse necessarie per gli anni 2021 e 2022 potranno essere inserite in sede di predisposizione dei bilanci successivi, conformemente a quanto previsto nel testo convenzionale; che ulteriori integrazioni straordinarie, fino alla soglia di retta di euro 120,00, nel limite massimo di euro 4.000,00, trovano copertura alla Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio" – Programma 01 "Istruzione pre-scolastica";

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i., i seguenti pareri favorevoli, espressi da:

- Responsabile del settore servizi scolastici ed educativi, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 nel suo testo vigente;

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di approvare lo schema di convenzione fra il Comune di Casalgrande e la Scuola dell'infanzia Maria Valentini, per la gestione del servizio di scuola dell'infanzia, per il periodo 2018-2019-2020-2021-2022, previa conferma, per gli anni 2021 e 2022, dell'allocazione delle necessarie risorse nel Bilancio di competenza, così come previsto nel testo convenzionale, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che la copertura economica per l'attuazione della convenzione è prevista:
 - quanto a euro 82.000,00, al Capitolo/articolo 1350535/3 "Convenzioni scuole dell'infanzia private" per l'anno di competenza 2018, e sui corrispondenti capitoli del bilancio pluriennale 2018-2020 per gli anni 2019 e 2020, mentre le risorse necessarie per gli anni 2021 e 2022 potranno essere inserite in sede di predisposizione dei bilanci successivi, conformemente a quanto previsto nel testo convenzionale;
 - quanto a euro 6.000,00, per l'erogazione dei contributi a integrazione parziale



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

delle agevolazioni Isee concesse, al Capitolo/articolo 1350535/3 "Convenzioni scuole dell'infanzia private" per l'anno di competenza 2018, e sui corrispondenti capitoli del bilancio pluriennale 2018-2020 per gli anni 2019 e 2020, mentre le risorse necessarie per gli anni 2021 e 2022 potranno essere inserite in sede di predisposizione dei bilanci successivi, conformemente a quanto previsto nel testo convenzionale;

- 3) Di dare atto che che ulteriori integrazioni straordinarie sulle agevolazioni Isee concesse, fino alla soglia di retta di euro 120,00, nel limite massimo di euro 4.000,00 trovano copertura alla Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio"– Programma 01 "Istruzione pre-scolastica";
- 4) Di autorizzare il Responsabile del settore servizi scolastici ed educativi alla stipula e alla sottoscrizione della convenzione secondo lo schema approvato con il presente atto deliberativo;
- 5) Di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;
- 6) Di ottemperare all'obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2013, art 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione "Amministrazione trasparente" del presente provvedimento;

Ravvisata l'urgenza

Con voto unanime e palese,

DELIBERA, inoltre

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, al fine di garantire tempestivamente l'applicazione della convenzione .

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

IL Sindaco
VACCARI ALBERTO

IL Segretario
BININI EMILIO

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASALGRANDE E LA SCUOLA DELL'INFANZIA
M. VALENTINI. ANNI 2018-2019-2020-2021-2022.**

L'anno duemiladiciotto addì del mese di presso il Municipio di Casalgrande

Fra

l'Amministrazione Comunale di Casalgrande p. IVA 00284720356, nella persona di Loretta Caroli nata a Scandiano il 14/08/1957, Responsabile del settore servizi educativi e scolastici del Comune di Casalgrande, per la funzione domiciliata presso il Comune stesso;

E

La Scuola dell'Infanzia M. Valentini con sede in Via I° Maggio 143, (Codice Fiscale 80012750354), che in seguito sarà chiamata Ente Gestore, rappresentata dal Parroco pro-tempore Don Luigi Rossi, nato a Reggio Emilia il 15/01/1964, CF. RSSLGU64A15H223J;

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale nr. 50 del 30/04/2015 veniva approvata la convenzione tra il Comune di Casalgrande e la Scuola dell'infanzia M. Valentini per gli anni 2015, 2016 e 2017;
- si ritiene necessario procedere alla stipula di una nuova convenzione valida per gli anni 2018-2019-2020, 2021 e 2022;
- il 4° comma dell'art. 118 della Costituzione prevede che “Stato, Regioni, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;

Visto:

- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione”, e successive modificazioni;
- la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti

alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa “ ed in particolare l’articolo 21 sull’autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" all’art. 139 comma 1 e 2 che prevede l’attribuzione a Regioni, province e comuni di competenze in materia di programmazione e gestione della rete scolastica delle scuole di ogni ordine e grado;

- la legge n. 62 del 10 marzo 2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" disciplina il sistema nazionale di istruzione costituito dalle Scuole statali e dalle Scuole paritarie private e degli Enti Locali, che "corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia" (art. 1, comma 2);

- il D.Lgs. n. 59 del 19 febbraio 2004, “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 all’art. 1 commi 2 e 3 prevede che sia assicurata la generalizzazione dell’offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell’infanzia” e che “al fine di realizzare la continuità educativa di cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi accordi con i competenti uffici delle regioni e degli enti locali”;

- il Decreto Ministeriale n. 267 del 29 novembre 2007 recante “Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27”;

- il Decreto Ministeriale n. 83 del 10 ottobre 2008 “Linee guida per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento”;

- l’atto di indirizzo del Ministro dell’Istruzione del 08/09/2009 in particolare il punto 2 “Scuola dell’infanzia: luogo di apprendimento e di cura educativa”;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto – legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto – legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

- il Decreto Ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, recante “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

- il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

Dato atto che:

- la L.R. 8 agosto 2001, n. 26 “Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita”, al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale e a sostenere la qualificazione del sistema scolastico e formativo, prevedendo all’art. 3, c. 4, lettera c) “interventi volti ad accrescere la qualità dell’offerta educativa a beneficio dei frequentanti delle scuole dell’infanzia del sistema nazionale d’istruzione e degli Enti locali, compresi i relativi progetti di qualificazione e aggiornamento del personale, anche in riferimento al raccordo tra essi, i nidi d’infanzia e i servizi integrativi e la scuola dell’obbligo”;
- la stessa L.R. 26/2001 favorisce la promozione e la qualificazione di un sistema integrato di interventi per il diritto allo studio basato sul progressivo coordinamento e sulla collaborazione tra le diverse offerte educative e formative nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogico- didattiche e culturali, della libertà di insegnamento, nonché della libertà di scelta educativa delle famiglie e promuove interventi volti ad accrescere la qualità dell’offerta educativa a beneficio dei frequentanti delle Scuole dell’infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali;
- la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” che al Capo III, artt. 17, 18, 19 dispone in materia di scuola dell’infanzia;

Considerato che :

- gli interventi finalizzati ad assicurare il diritto allo studio, come stabilito dalla legge regionale 26/2001, sono assicurati a tutti gli alunni frequentanti le scuole del sistema nazionale d’istruzione;
- la presente convenzione costituisce uno strumento operativo condiviso per favorire e sviluppare la progressiva integrazione dell’offerta complessiva di servizi di scuola dell’infanzia e la collaborazione in relazione alla qualificazione dell’offerta formativa fra i soggetti componenti il sistema scolastico integrato, a beneficio della comunità locale;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Sistema integrato delle Scuole dell’infanzia

1. Le Parti convengono di considerare la presente Convenzione come strumento idoneo per la realizzazione a livello locale del sistema integrato delle scuole d’infanzia statali e paritarie, che sono parte integrante del sistema nazionale d’istruzione.

La presente convenzione intende promuovere un sistema integrato di interventi finalizzato al progressivo coordinamento nella gestione dell’offerta complessiva di scuola d’infanzia presente sul territorio e alla collaborazione tra le diverse offerte formative nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogico didattiche e culturali, della libertà di insegnamento, nonché della libertà di scelta

educativa delle famiglie.

Costituisce requisito preliminare per la sottoscrizione della convenzione l'acquisizione e il mantenimento da parte del soggetto gestore del possesso della parità scolastica documentata dagli Uffici scolastici territoriali/Ufficio Scolastico regionale.

2. Le parti convengono sull'opportunità di coordinare a livello territoriale le procedure per le iscrizioni alle Scuole d'infanzia comunali, statali e paritarie concordando le seguenti prassi:

- nei limiti dell'organizzazione interna di ciascuna scuola definizione condivisa delle modalità e tempistica di raccolta delle domande di iscrizione in modo congruente con il periodo fissato annualmente dalle Circolari Ministeriali);

- definizione condivisa delle modalità operative di collaborazione fra l'Ente gestore, il Comune e gli Istituti Comprensivi Statali per la verifica congiunta delle domande pervenute, la gestione attiva delle eventuali liste di attesa e dei posti vacanti residui nel periodo successivo alla chiusura del bando.

3. Le parti convengono sull'opportunità di proporre e condividere progetti migliorativi attinenti all'organizzazione complessiva della scuola.

ART. 2 Condizioni di accoglienza.

L'Ente Gestore della scuola si impegna ad accogliere tutti i bambini in età prescolare secondo le normative vigenti applicate alle scuole dell'infanzia paritarie, senza discriminazione di sesso, etnia, cultura e religione e privilegiando l'accesso alle bambine ed ai bambini residenti nel Comune.

L'Ente Gestore prevede l'inserimento di bambini disabili, nel quadro di intese e di impegni congiunti sia sul piano progettuale che su quello finanziario tra scuola, Comune e Azienda Unità Sanitaria Locale, ed in riferimento a quanto stabilito nell'accordo di programma per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (Legge n°104 del 5/02/1992) sottoscritto in ambito provinciale in data 12 dicembre 2012.

L'assistenza medico-sanitaria per i bambini iscritti sarà assicurata dai servizi AUSL competenti

ART. 3 Partecipazione delle famiglie.

L'Ente Gestore, analogamente a quanto previsto e realizzato nelle scuole comunali e statali, si impegna a favorire la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola per condividerne gli aspetti organizzativi, progettuali ed educativi.

Sono allo scopo da prevedersi da parte dell'Ente Gestore, organi rappresentativi delle componenti istituzionali, insegnanti e ausiliari, e delle famiglie valorizzando la piena partecipazione di

quest'ultime all'esperienza educativa del proprio bambino/a.

ART. 4 Contribuzione degli utenti.

L'Ente Gestore, compatibilmente con i limiti di bilancio, per sopperire alle spese di gestione del servizio e perseguendo una logica di solidarietà ed equità contributiva, si impegna ad applicare quote di contribuzione degli utenti sulla base delle condizioni socio-economiche delle famiglie, documentabili tramite la compilazione e presentazione di apposita dichiarazione Isee.

Le quote così definite dovranno corrispondere alle rette scolastiche deliberate dall'Amministrazione Comunale per le scuole e i servizi comunali.

L'Ente Gestore si impegna a produrre e aggiornare annualmente/periodicamente la Carta dei servizi, specificando progetto educativo, regole di accesso, modalità di funzionamento e sistema tariffario.

ART. 5- Vigilanza igienico-sanitaria, integrazione dei bambini disabili, educazione alla salute, adeguatezza strutturale.

1. La vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture, sull'idoneità del personale e sulla conformità del servizio di refezione scolastica è assicurata dai competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale.

2. Verranno individuate forme specifiche di collaborazione con l'AUSL al fine di garantire la piena integrazione dei bambini disabili, L. 104/92 e ss.mm., delle ulteriori eventuali disposizioni regionali e locali in materia di assistenza, integrazione sociale e scolastica dei bambini/e con disabilità e degli specifici Accordi di Programma Provinciali e Distrettuali in oggetto

3. L'Ente gestore definirà inoltre forme specifiche di collaborazione con l'AUSL, e con i competenti servizi comunali, anche attraverso il sostegno nazionale e regionale per assicurare la piena integrazione dei bambini/e con disagio socio-culturale e per realizzare interventi di promozione dell'agio a scuola e di educazione alla salute.

4. L'Ente Gestore garantisce edifici e locali idonei allo svolgimento di attività educative e didattiche come previsto dalle vigenti normative in materia di sicurezza, igiene, accessibilità dei locali e le condizioni igienico-sanitarie.

La documentazione a comprova dell'adeguatezza strutturale va conservata in copia presso la struttura a disposizione per eventuali controlli da parte degli Uffici tecnici comunali. In caso di costruzione di nuovi edifici, e/o di ristrutturazione di edifici preesistenti, l'Ente Gestore dovrà attenersi ai requisiti spaziali minimi previsti dalle normative vigenti di edilizia scolastica.

ART. 6 - Orientamenti educativi, programmazione e organizzazione del servizio

1. L'Ente gestore si impegna ad adottare le Indicazioni nazionali per le attività educative e didattiche nelle scuole d'infanzia (Decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254), mantenendo la propria autonomia pedagogico didattica, conformemente a quanto stabilito dalla legge n. 62/2000. Definisce e rende noto agli utenti e al Comune il calendario annuale e l'orario di funzionamento, in relazione a quanto stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale in materia.

2. L'Ente gestore è tenuto per tutta la durata della convenzione al rispetto di quanto previsto dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale" e successive modificazioni ed integrazioni;

3. L'Ente gestore si impegna altresì a mantenere nel tempo i requisiti previsti dalla legge 62/2000 e ss. mm.. In particolare, il gestore si impegna:

- per quanto riguarda il rapporto tra numero degli insegnanti e numero delle sezioni, a rispettare quanto previsto nel CCNL di riferimento;
- per quanto riguarda il numero di iscritti per sezione e il rapporto fra numero di insegnanti e numero di bambini iscritti, a rispettare le indicazioni normative specifiche previste per le scuole paritarie nel DM del 18-12-1975 e nel D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm., nella legge n. 62/2000 e ss. mm. e nel CCNL di riferimento.

4. L'Ente gestore concorre alla generalizzazione del servizio, raccordandosi con l'Ente locale nella fase di programmazione territoriale ai fini del consolidamento e dello sviluppo del sistema integrato di scuole dell'infanzia.

5. L'Ente Gestore si impegna a promuovere la qualificazione e la continuità verticale e orizzontale con altri servizi (in particolare con i nidi d'infanzia, le Scuole primarie e le altre Scuole dell'infanzia) sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione promossi e gestiti in collaborazione con altri Enti, anche ai fini di una piena integrazione nel contesto scolastico e formativo in cui opera la scuola stessa, secondo le indicazioni di cui all'art.1 del Dlgs n. 59/2004.

ART. 7 - Qualifica e trattamento del personale

1. Il personale insegnante, operante nelle sezioni di scuola dell'infanzia, deve essere in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente, come specificato nel Decreto Ministeriale n. 267 del 29 novembre 2007 recante "Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27" e nel Decreto Ministeriale n° 83 del 10 ottobre 2008 "Linee guida per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento".

2. Al personale dipendente deve essere applicato uno dei CCNL previsti per il comparto a livello nazionale e tutte le norme vigenti in materia di diritto del lavoro.

3. Al personale religioso viene applicato il trattamento previsto per il settore prescolare dalle leggi

n.537/1981 e n. 863/1984, art.5, comma 20.

ART. 8 - Assicurazione

L' Ente Gestore provvede obbligatoriamente alla copertura assicurativa del personale e dei bambini per infortuni e responsabilità civile.

ART. 9 - Servizi per l'accesso e la frequenza

1. L'iscrizione e l'accesso alla scuola di infanzia paritaria e alla sezione aggregata alla scuola dell'infanzia è garantito a tutti i bambini richiedenti fino alla copertura dei posti disponibili. La scuola si impegna ad accogliere prioritariamente i residenti nel Comune.

2.L' Ente Gestore della scuola di infanzia paritaria convenzionata in relazione all'orario di funzionamento giornaliero e alle richieste delle famiglie assicura un idoneo servizio di mensa, la piena osservanza delle norme igienico-sanitarie previste nella legislazione vigente, nonché l'adozione di tabelle dietetiche di qualità, approvate dal competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale.

3. Il Comune di Casalgrande si impegna ad inserire i frequentanti la scuola dell'infanzia paritaria nel servizio di trasporto scolastico previsto ogni anno dal 1 settembre al 30 giugno previo pagamento per le famiglie della tariffa deliberata dalla Giunta Comunale.

Art. 10 - Coordinamenti pedagogici

1. L' Ente Gestore della Scuola d'infanzia convenzionata e il Comune riconoscono l'importanza fondamentale del ruolo svolto dai Coordinamenti pedagogici provinciali e locali. Ritengono, pertanto, necessario sviluppare ulteriormente i rapporti di collaborazione tra i rispettivi coordinamenti e tra questi e i Dirigenti delle Scuole statali, coinvolgendo anche il personale insegnante. Tale collaborazione si dovrà sviluppare, in particolare, sui progetti di qualificazione e miglioramento, sul programma di formazione del personale, sull'integrazione dei bambini disabili o in condizioni di svantaggio socio-culturale, sull'integrazione dei bambini stranieri, sullo scambio di informazioni ed esperienze organizzative e didattiche contribuendo a realizzare un progetto complessivo per tutti i bambini.

2. L' Ente Gestore si avvale di proprie figure professionali dotate di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico, con funzioni di coordinamento pedagogico, a cui sarà garantita una formazione permanente al fine di potenziare le loro capacità tecnico -progettuali e favorire l'adeguamento delle risposte alle nuove esigenze degli utenti.

3. L' Ente Gestore si impegna a garantire la partecipazione attiva ai lavori del coordinamento pedagogico provinciale secondo modalità e programmi di attività specificamente dedicate alle scuole d'infanzia da concordare in ambito provinciale

Art. 11 - Formazione permanente e qualificazione del servizio

1. L'Ente Gestore assicura, nell'ambito dell'orario di lavoro del personale docente, un monte ore annuale per la programmazione delle attività educative e didattiche, la gestione collegiale della scuola e l'aggiornamento professionale, come da CCNL di riferimento.

2. L'Ente Gestore si impegna a promuovere la qualificazione e la continuità educativa e curricolare con i servizi educativi per la prima infanzia 0-3 anni, secondo le indicazioni della L.R. n.19/2016 e successive modificazioni e delibere attuative, con la scuola primaria e le scuole d'infanzia di altra tipologia gestionale, secondo le indicazioni della normativa nazionale vigente, sia in forma autonoma sia attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione, promossi e gestiti in collaborazione con altri Enti, anche ai fini di una piena integrazione nel contesto scolastico e formativo in cui opera.

3. L'Ente Gestore si impegna inoltre a promuovere la partecipazione dei propri insegnanti a iniziative di formazione e di aggiornamento promosse da soggetti accreditati a questo scopo dal Ministero della Pubblica Istruzione.

4. In particolare, ai fini di una piena integrazione nel contesto scolastico e formativo comunale e distrettuale, si fa riferimento alla possibilità di partecipazione del personale dell'Ente Gestore alle seguenti attività formative:

- * Progetto 0/6
- * Progetto continuità
- * Aggiornamento personale di cucina e ausiliario

ART. 12 - Istituzione della Commissione tecnica paritetica

1. Il Comune istituisce, in accordo con l'Ente gestore, una Commissione tecnica paritetica per verificare l'applicazione della convenzione stessa e garantire uno scambio di valutazioni, pareri e informazioni sulla realtà delle scuole dell'infanzia, anche al fine di assicurare una più efficace programmazione delle risorse e degli interventi. La Commissione, si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata dal Comune, anche su richiesta del Soggetto gestore.

2. Tale Commissione tecnica paritetica è composta da:

componenti dell'Ente Gestore - un insegnante - direttrice / dirigente - un genitore
componenti del Comune – assessore – responsabile amministrativo – pedagoga

ART. 13. Impegni dell'Ente Locale.

L'Ente Locale si impegna a sostenere finanziariamente l'Ente Gestore stanziando nel proprio bilancio un contributo annuo per ogni sezione, riconosciuta ed autorizzata dagli organismi competenti del M.I.U.R., e calcolato sulla base di una media di 22 bambini residenti a sezione.

Qualora non vengano rispettati pienamente i due indici di residenza e numero, l'Ente Locale provvederà a riproporzionare il valore del contributo assegnato annualmente alla sezione così definito: contributo massimo euro 20.500,00 per ogni sezione.

Per gli anni 2019/2020/2021/2022 è prevista la rivalutazione Istat annuale se positiva calcolata sulla media dell'anno precedente.

Allorchè, nel corso della durata della convenzione dovessero riscontrarsi significative diminuzioni degli indicatori demografici riferiti alla fascia di età della scuola dell'infanzia, l'Ente Locale e l'Ente Gestore potranno rivedere le condizioni e gli impegni assunti nella stessa convenzione, così come in caso si attivino nuove sezioni, previa autorizzazione ministeriale e opportuna verifica fra Ente Locale ed Ente Gestore, si potranno determinare gli aggiornamenti conseguenti sulla base delle reali disponibilità di Bilancio.

In ogni caso, ad inizio di anno scolastico, si prevede un incontro fra Ente Locale ed Ente Gestore, per valutare l'andamento delle iscrizioni.

Al fine di integrare parzialmente le rette di bambini che usufruiscano di riduzioni, in base alle Dichiarazioni Uniche Sostitutive presentate dalle famiglie, l'Ente Locale si impegna inoltre ad erogare un ulteriore contributo determinato in una cifra forfetaria di euro 6.000,00. In caso il minore introito dell'Ente Gestore superi la cifra forfetaria di euro 6.000,00, sarà erogato un ulteriore contributo a copertura della differenza, per un massimo di euro 4.000,00. Il minore introito dell'Ente Gestore sarà conteggiato solo ad integrazione delle agevolazioni concesse ad utenti particolarmente disagiati, con ristoro fino al limite di soglia di retta pari a euro 120,00 mensili, previo reperimento delle eventuali risorse aggiuntive necessarie.

L'Ente Locale garantisce l'informazione alle famiglie dell'offerta formativa presente sul territorio.

L'Ente Locale promuove e facilita l'accesso a tutti i servizi di qualificazione educativa, culturale e formativa nonché l'accesso delle famiglie a tutte le opportunità informative e formative promosse ed organizzate per gli utenti delle altre scuole.

Per le problematiche legate al pagamento della retta di frequenza che coinvolgono famiglie particolarmente disagiate si rimanda alle modalità ed ai criteri applicati in ambito distrettuale dal Servizio Sociale minori dell'Unione Tresinaro Secchia che procederà alla valutazione complessiva relativa al nucleo familiare per eventuali provvedimenti economici.

Art 14 – Interventi e/o contributi a favore dell'integrazione scolastica dei bambini disabili

1. Per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 nelle Scuole dell'infanzia paritarie che accoglieranno bambini con disabilità, si fa riferimento a quanto stabilito dalla L.R. 26/2001.

L'Ente Locale, prima dell'inizio di ogni anno scolastico ed in riferimento a quanto stabilito dall'art.2, concorda con l'Ente Gestore e con i competenti servizi dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, gli eventuali inserimenti di bambini disabili, certificati ai sensi della Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni che, per ragioni di opportunità e continuità educativa, saranno inseriti nella Scuola convenzionata anziché nelle scuole d'infanzia statali o comunali.

2. Il Comune, in analogia con quanto previsto per le scuole d'infanzia statali, prevede per i bambini disabili iscritti nelle scuole d'infanzia paritarie private convenzionate, interventi di tipo educativo assistenziale attraverso l'erogazione diretta del servizio o il trasferimento di contributi economici (prevedendo in questo caso modalità specifiche di rendicontazione), verificate le reali disponibilità di Bilancio, nella misura pari al 60% dei costi sostenuti per il personale aggiuntivo addetto all'assistenza dei bambini disabili.

3. L'Ente Gestore si impegna a promuovere percorsi formativi per il personale impiegato in appoggio ai bambini disabili favorendo, altresì, la partecipazione a progetti formativi distrettuali organizzati dal Coordinamento Pedagogico del Distretto di Scandiano.

4. Per il personale educativo in appoggio si propone l'individuazione di educatori con specifici livelli di formazione prevedendo la loro partecipazione a corsi di formazione e/o specializzazione condotti da soggetti di formazione esterna, pubblici o privati, o da formatori qualificati sulla materia.

5. La richiesta, con allegata certificazione dell'Azienda Sanitaria Locale, dovrà pervenire al Settore Istruzione del Comune entro il 30 aprile di ogni anno per consentire la verifica della compatibilità con le risorse finanziarie necessarie per la copertura della spesa.

6. La quantificazione delle ore settimanali assegnate al/agli insegnante/i di sostegno che il Comune contribuisce a rimborsare al soggetto gestore della scuola tiene conto:

- del Progetto Educativo Individualizzato stilato dai competenti servizi dell'AUSL;
- dell'organizzazione del contesto educativo previsto per l'anno scolastico (ad esempio: composizione del gruppo classe, presenza di laboratori, eventuale riduzione del "tempo scuola" in accordo con la famiglia, ausili disponibili).

7. Ogni anno si prevede un incontro di verifica dei singoli Progetti Educativi Individualizzati con i coordinamenti pedagogici dei rispettivi comuni aperto ai tecnici della Neuropsichiatria.

ART. 15. Modalità di erogazione del contributo della convenzione di cui all'art.13.

Il contributo annuo verrà erogato in due rate e precisamente

- * 1° rata pari al 90 % entro il mese di aprile di ogni anno
- * 2° rata pari al 10 % entro il mese di agosto di ogni anno luglio

Art. 16 – Informazione, documentazione e rendicontazione.

L'Ente Gestore è tenuto a comunicare all'Ente Locale le modalità organizzative del servizio deducibili dalla scheda informativa allegata alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Devono essere trasmesse , ogni anno, in occasione dell'erogazione della prima rata del contributo:

- * copia del bilancio e della relazione di bilancio che l'Ente Gestore è tenuto a redigere nell'ambito delle documentazioni e rendicontazioni previste per le scuole paritarie;
- * l'elenco nominativo dei bambini iscritti e frequentanti, con precisata data di nascita e Comune di residenza, prevedendo inoltre l'aggiornamento costante dei nominativi inviati all'Ente Locale fino all'elenco definitivo dei frequentati ;
- * scheda informativa debitamente compilata.

Art. 17 - Verifiche e decadenza

1. L'Ente gestore favorisce tutte quelle forme di verifica e controllo che l'Ente Locale riterrà opportuno attivare attraverso i propri uffici per valutare la corretta applicazione della convenzione ed il rispetto degli obblighi assunti anche per un opportuno scambio di informazioni, pareri e valutazioni sulla realtà educativa 3/6 anni del territorio e per una efficace programmazione delle risorse e degli interventi.

2. L'Ente Locale si riserva la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente Convenzione qualora intervengano o sussistano gravi inadempienze, precedentemente comunicate all'Ente Gestore, senza che le contestazioni abbiano dato luogo ad un corrispondente e pronto adeguamento da parte dell'Ente Gestore.

Art. 18 - Decorrenza e durata

La presente Convenzione ha durata di cinque anni e precisamente 2018-2019-2020-2021-2022, previa conferma, per gli anni 2021 e 2022, dell'allocazione delle necessarie risorse nel Bilancio di competenza.

Per Il Comune

Per il soggetto gestore della scuola
Il legale rappresentante

Anno scolastico...../.....

Scuola.....

Indirizzo.....

Telefono n.....fax.....

Al fine di fornire all'Amministrazione Comunale di Casalgrande un preciso ed adeguato quadro conoscitivo, condizione indispensabile per la corretta applicazione della convenzione di cui alla delibera di..... n.....del....., dietro l'assunzione da parte mia di ogni responsabilità, comunico i seguenti dati:

1. Cognome e nome del gestore (o rappresentante legale) della scuola

2. Numero codice fiscale della scuola

3. Anno di nascita della scuola _____

4. Estremi dell'autorizzazione al funzionamento

5. Numero delle sezioni

6. Calendario scolastico annuale. Data di inizio e di fine del servizio per i bambini:

dal _____ al _____

Il servizio funziona al sabato?

sì no

Se sì, indicare l'orario di funzionamento

7. Orario giornaliero di funzionamento del servizio

□

Dalle _____ alle _____
Dalle _____ alle _____

8.a Numero alunni iscritti

8.b Numero bambini in lista d'attesa

8.c Numero bambini disabili certificati e inseriti nella scuola

9. Indicare gli organismi di gestione

10. Numero insegnanti

Totale n. _____

Di cui religiosi n. _____ di cui laici n. _____

11. Numero personale ausiliario

Totale n. _____

Di cui religiosi n. _____ di cui laici n. _____

12. Numero eventuale personale volontario

Totale n. _____

Di cui religiosi n. _____ di cui laici n. _____

13. La scuola è dotata di coordinatore pedagogico?

sì no

Se sì, indicare il nominativo e il monte ore annuale destinato alla scuola nell'anno scolastico precedente (a quello per cui si compila la scheda) e le previsioni per l'anno scolastico in corso.

Nominativo del coordinatore: _____

Monte ore annuale destinato alla scuola:

- anno scolastico precedente n. _____

- previsione anno in corso n. _____

14. Il personale insegnante, ausiliario e il coordinatore partecipano a corsi di formazione?

sì no

Se sì, indicare mediamente il numero di ore di formazione fruita nell'anno precedente:

numero ore medio per insegnante n. _____

numero ore medio per personale ausiliario n. _____

numero ore medio per coordinatore n. _____

15. La scuola ha realizzato, nell'anno precedente, un proprio progetto migliorativo?

sì no

Se sì, indicare quale _____

16. La scuola ha partecipato, nell'anno precedente, a progetti migliorativi attuati da altri enti o scuole?

sì no

Se sì, indicare quale/i e da quali soggetti sono stati promossi

17. Il servizio mensa viene prodotto all'interno della scuola o fornito dall'esterno?

17 a. Indicare il tipo di pasto fornito:

Colazione al mattino: sì no

Primo: sì no

Secondo: sì no

Frutta: sì no

Merenda: sì no

18. Viene effettuato un servizio di trasporto dei bambini

sì no

Se sì, indicare le modalità di organizzazione dello stesso

19. Importo della eventuale retta di iscrizione

19 a. Importo della/e retta/e mensile/i di frequenza:

retta unica non agevolata €. _____

applica il sistema ISEE di rette agevolate sì no

20. Fondi erogati dall'Amministrazione Comunale nell'anno precedente e modalità del loro utilizzo:

contributo di €. _____

modalità di utilizzo _____

21. Vengono attuate forme di pubblicizzazione del bilancio della scuola?

 sì no

Se sì, indicare quali _____

**Il Gestore Responsabile
della scuola**



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Uffici RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 145/2018 ad oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA M. VALENTINI PERIODO 2018-2022 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 22/02/2018

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 28 del 22/02/2018

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA M. VALENTINI PERIODO 2018-2022.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10/03/2018, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 12/03/2018

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 28 del 22/02/2018

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA M. VALENTINI PERIODO 2018-2022.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 27/02/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 15/03/2018

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)